



IE

COMUNE DI RANDAZZO  
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 13 DEL 09/02/2017

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER CONSIGLIERI NEL CORSO DELLA  
TR. di SERVIZIO PROLUSSO DA Dott. Mirabito con atto mod. 30  
16.2.3 - 21.2.2015


L'anno duemila diciassette del mese di febbraio  
il giorno nove  
alle ore 17:00egg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare  
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero cinque Assessori, secondo il  
seguente prospetto:

		Presente
Prof. Michele MANGIONE	Sindaco	si
Sig. Vincenzo CERAULO	Assessore	si
Dott. Gianluca ANZALONE	Assessore	si
Dott. Gianluca LANZA	Assessore	si
Sig.ra Mariacristina GULLOTTO	Assessore	si
	Assessore	
	Assessore	
	Assessore	


Partecipa il Segretario Generale .....

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i  
presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente



Il Responsabile



#### Premesso

- che il Comune di Randazzo ha promosso ai sensi del D.M. LL.PP. 08/10/1998 il Programma di Riquilificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST), denominato VALDEMONA, approvato ed ammesso a finanziamento con D.M. n. 14 del 19/04/2000;
- che il 31/05/2002 il Sindaco del Comune di Randazzo, delegato dai soggetti pubblici e privati partecipanti al programma del PRUSST VALDEMONA, ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Siciliana l'Accordo Quadro, nel quale sono stati definite le modalità di attuazione degli interventi inclusi nel PRUSST ed i modi e i tempi di finanziamento delle opere pubbliche;
- che il Comune di Randazzo è Ente responsabile dell'attuazione delle iniziative pubbliche e private inserite nel programma del PRUSST VALDEMONA, anche per effetto della delega avuta con le delibere consiliari delle varie Amministrazioni e da parte delle ditte private partecipanti al programma;
- che questo Comune, quale Ente attuatore del predetto Programma, ha stipulato, tra altri, anche i seguenti contratti di prestazione professionale di natura pubblicistica – subordinata, part - time ed a tempo determinato – per costituire un Ufficio di Gestione, cosiddetto ufficio speciale consortile anche :
  1. con il dott. Maurizio Buonasera in data 09/01/2003;
  2. con il dott. Lorenzo Mirabito in data 09/01/2003;
  3. con l'ingegnere Pier Luigi Campione in data 13/03/2003;
  4. con il dott. Letterio Saccà in data 22/01/2003;
  5. con l'ing. Corica Francesco in data 09/01/2003;

#### Dato atto

- che con provvedimento sindacale n. 4 del 02/02/2010 è stato approvato il bando di selezione per il reclutamento dei componenti esterni, giacchè anche i sopra indicati contratti e le loro diverse proroghe sono venute a scadere;
- che l'ultima proroga di tali contratti è stata disposta con decreto sindacale n. 26 del 25/06/2010, che si allega in copi alla presente, e protratta fino alla definizione della citata procedura selettiva;
- che questa ultima procedura selettiva anche per l'insorgere di varie criticità, non è mai stata conclusa, ma anzi annullata con decreto sindacale n. 46 del 03/12/2014;

#### Preso atto

- che con delibera di Collegio di Vigilanza n. 2 del 20/06/2014, che si allega in copia alla presente quale sua parte integrante – anche a seguito dei rilievi espressi in merito alla gestione del Prusst Valdemone dall'assessorato regionale agli Enti Locali, dall'Avvocatura dello Stato e dallo stesso Ministero delle Infrastrutture – è stato dato mandato al Comune di Randazzo, quale Ente Attuatore, di verificare la legittimità della costituzione dell'Ufficio Speciale Consortile adibito alla attività gestionale dell'Attuazione del citato programma;
- che in conseguenza del mandato conferito dal Collegio di Vigilanza con Decreto Sindacale n. 29 del 05/08/2014 è stato conferito incarico di esperto, per dirimere la problematica di cui sopra, all'avvocato Sergio Cosentino del Foro di Catania;

- Vista la relazione dell'avvocato Cosentino – registrata al protocollo n. 15236 del 19/09/2014 ed allegata in copia alla presente quale sua parte integrante – nella quale, tra altro, si evidenzia, per quanto qui di interesse, che l'indeterminatezza della scadenza della proroga dei contratti sopra specificati costituisce una violazione alla vigente normativa sul pubblico impiego e, di conseguenza, la stessa ultima proroga deve ritenersi *inutiliter data* ed inefficace;

#### Considerato

- Che l'illegittimità della concessione di detta ultima proroga determina che i citati contratti debbono ritenersi cessati, come riportato nella relazione dell'avvocato Sergio Cosentino, alla scadenza della precedente proroga fissata al 30/04/2010 con decreto sindacale n. 5 del 10/02/2010, che si allega in copia alla presente;
- Che, pertanto le prestazioni lavorative rese dai citati professionisti a decorrere dal giorno successivo al 30/04/2010 debbono essere considerate come mere prestazioni di fatto;
- Che è stato avviato, nel rispetto della Legge 241/1990 come recepita in Sicilia da LR 10/1991, il procedimento amministrativo finalizzato all'annullamento in autotutela della proroga, disposta con il citato decreto sindacale n. 26/2010, dei soprindicati contratti ed al loro recesso:

#### Dato atto

- che tale procedimento di annullamento in autotutela e recesso si è concluso e definito con le determinazioni del Capo Settore VI / Resp. pro tempore del prusst valdemone nn. 136 – dott. Maurizio Buonasera; 137 – dott. Lorenzo Mirabito; 138 – ing. Pier Luigi Campione; 139 – ing. Francesco Corica e 140 – dott. Letterio Saccà, determinazioni tutte del 19/11/2014, determinazione che si allega in copia alla presente;
- che per l'annullamento, previa sospensione, di tali determinazioni i sigg. dott. Maurizio Buonasera, dott. Lorenzo Mirabito, l'ingegnere Pier Luigi Campione, il dott. Letterio Saccà e l'ing. Corica Francesco hanno contro il Comuni di Randazzo ed anche contro il Collegio di Vigilanza ed il Ministero delle Infrastrutture il ricorso al Tar di Catania per l'annullamento, previa sospensione, delle determinazioni del Capo Settore VI / Resp. pro tempore del prusst valdemone nn. 136,137,138,139 e 140 tutte del 19/11/2014;
- che tale ricorso iscritto al numero 425/2015 Tar Catania si è esaurito favorevolmente per il Comune con sentenza tar Catania n. 821/2015, allegata in copia alla presente e con la quale è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione;

Considerato che uno dei suddetti ricorrenti, il dott. Mirabito Lorenzo, in data 24/09/2015 ha notificato al Comune di Randazzo, quale Ente attuatore del Prusst Valdemone, ricorso al Tribunale di Catania sezione lavoro, allegato in copia alla presente, per :

1. disapplicare la determinazione del resp. Procedimento Prusst Valdemone pro tempore dott. Giuseppe Panasidi n. 137 del 19/11/2014;
2. per l'effetto, ritenere e dichiarare la illegittimità del recesso disposto con il provvedimento n. 137 del 19/11/2014 ed il diritto alla reintegrazione del dott. Mirabito Lorenzo nel posto di lavoro con la condanna del Comune resistente, quale soggetto attuatore del Prusst Valdemone, alla sua reintegrazione;
3. ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle somme dovute a titolo di retribuzione per l'attività lavorativa resa dal 01/12/2012 al 21/10/2014 comprensiva della tredicesima mensilità;
4. per l'effetto, condannare il Comune di Randazzo, quale soggetto attuatore alla loro corresponsione nella misura di €. 8.259,99, dapprima certificata dall'Ufficio di Ragioneria del Comune di Randazzo con nota prot.n. 2360 dell'11/02/2015 per un importo di €. 7.970,62 e successivamente non riconosciuta, mediante revoca della citata certificazione, con nota prot.n. 15153 del 21/09/2015, che si allega quale parte integrante alla presente;
5. ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione delle somme, calcolate dal ricorrente in €. 174.875,94 dovute a titolo di compensi incentivanti per l'attività di progettazione delle opere pubbliche inserite nel programma;

6. per l'effetto condannare il comune di Randazzo, quale soggetto attuatore, alla corresponsione di €. 174.875,94 o nella maggiore o minore misura accertata nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per Legge;
7. ritenere e dichiarare che tra lo stesso ricorrente ed il Comune di Randazzo, quale soggetto attuatore del prusst valdemone sia sussistito un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dallo scadere dei trentasei mesi dalla stipula del contratto originario, o, in subordine, previo accertamento della nullità del termine fissato con il decreto sindacale n. 26 del 25/06/2010, a decorrere da tale data e, per l'effetto, convertire il contratto di lavoro del ricorrente da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato;
8. condannare il Comune di Randazzo, nella sua qualità, al conseguente adeguamento della retribuzione in tutte le sue voci a quella prevista con il contratto a tempo indeterminato ed alla ricostruzione della carriera;
9. ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione della indennità come prevista dall'art. 32 c. 5 legge 183/2010 a titolo di risarcimento del danno nella misura massima prevista o in quella minore eventualmente ritenuta e, quindi, condannare il Comune di Randazzo, quale soggetto attuatore del Prusst Valdemone, alla sua corresponsione.

Considerato, altresì,

che con nota prot.n. 10004 dell'11/06/2012, che si allega in copia alla presente, il Responsabile del Procedimento Prusst / Segretario generale pro tempore ha evidenziato – nel conteso di una disamina sintetica circa la natura giuridica del prusst e dell'Ufficio Speciale Consortile – che il predetto ufficio non è identificabile come struttura interna del Comune e, pertanto, ai suoi componenti non sembrano applicabili le consuete modalità di verifica dell'orario di lavoro automatizzate;

che con nota prot.n. 16960 del 17/10/2014, che si allega in copia alla presente e di riscontro all'inoltro da parte del Sindaco della citata relazione dell'avvocato / esperto Sergio Cosentino, il Capo I Settore Operativo sig. Vincenzo Zirilli, tra altro, ha ritenuto non riconducibili all'Ente Comune di Randazzo eventuali rapporti di lavoro instaurati per il funzionamento amministrativo e tecnico dell'Ufficio speciale consortile e correlativamente per il perseguimento degli obiettivi e degli interessi dei 120 comuni aderenti al Prusst Valdemone;

che con nota prot.n. 14825 del 23/09/2016, allegata in copi alla presente, il Responsabile dell'Ufficio Affari legali – stante anche la richiesta al Giudice del lavoro di dichiarazione tra il ricorrente ed il Comune di Randazzo, quel Ente Attuatore del Prusst Valdemone di un rapporto di Lavoro a tempo indeterminato a far data dallo scadere dei trentasei mesi dalla stipula del contratto originario e la conseguente richiesta di corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 32 c. 5 Legge 183/2010 a titolo di risarcimento – ha chiesto al Capo Settore personale se il ricorrente risulti e/ o sia stato inserito nei ruoli nominativi degli impiegati e salariati del Comune;

che con nota di riscontro prot.n. 15061 del 28/09/2016, allegata in copi alla presente, il Capo I Settore Operativo, nonché responsabile dell'ufficio Organizzazione del Personale dott. Gaetano Fisauli ha comunicato, visti gli atti d'Ufficio, che il dott. Lorenzo Mirabito, ricorrente, non risulta titolare di un badge per la rilevazione elettronica delle presenze e non è né è stato inserito nei ruoli nominativi degli impiegati di Codesto Comune;

Dato atto che è stato chiesto all'avvocato Sergio Cosentino, legale già incaricato come sopra evidenziato di difendere il Comune nei diversi ricorsi attinenti tematica giuslavoristica del Prusst, una valutazione circa il ricorso di notificato dal dott. Mirabito in data 24/09/2015;

che connota di riscontro, allegata in copi alla presente e registra al protocollo generale al numero 3576 del 03/03/2016, l'avvocato Sergio Cosentino ha evidenziato l'opportunità per il Comune di costituirsi nel citato ricorso ed anzi, di proporre domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme illegittimamente percepite;

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune per proporre opposizione al suddetto ricorso presso il Tribunale di Catania Sezione Lavoro;

Ritenuto, pertanto, necessario nominare un legale, che difenda in suddetto giudizio le ragioni del Comune;

Considerato, altresì,

- che la costituzione in giudizio del Comune deve avvenire attraverso il conferimento di incarico legale ad un professionista abilitato;
- che il Comune di Randazzo non dispone in dotazione organica di un legale abilitato al contenzioso, per cui è necessario ricorrere ad un professionista esterno;
- che appositamente contattato, su disposizione dell'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 28/06/2016 del 07-06-2016 l'avvocato LEONARDO COSENTINO del Foro di PASAMIA con studio PASAMIA CARLO FALCA 46 ha accettato di patrocinare nel citato ricorso il Comune dietro il pagamento complessivo di €. 4.528,63 COSENTINO;

Dato atto che la nomina di un professionista incaricato di rappresentare le ragioni del Comune costituisce scelta fiduciaria dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'O.R.EE.LL.; Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m. ed int.;

Vista la L.R. 30/2000 e s.m. ed int.;

Visto il vigente Statuto Comunale;

#### S I P R O P O N E

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti;

- di autorizzare il Sindaco a costituirsi nella citazione sopra descritta;
- di conferire allo scopo incarico all'avv. l'avvocato LEONARDO COSENTINO libero professionista del Foro di PASAMIA con studio PASAMIA CARLO FALCA 46 Via \_\_\_\_\_ con ogni e più ampio mandato, ivi incluso quello proporre domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme illegittimamente percepite;
- di approvare l'allegato disciplinare di incarico che è costituito di n. \_\_\_ articoli;
- tenuto conto che si è in gestione provvisoria e considerata l'urgenza di conferire l'incarico legale entro i termini di legge, a scanso di danni gravi ed irreperabili per il Comune, di impegnare ai sensi e per gli effetti dell'art. 163 comma 2 del D.lgs 267/2000 la somma di €. 4.528,63 iva e cpa compresi;
- di assegnare al Dirigente I S.O. la predetta somma di €. 4.528,63;
- 1. di imputare la predetta spesa di €. 4.528,63 al capitolo \_\_\_\_\_ (Contabilità speciale prusst valdemone), dando atto che si è in gestione provvisoria e che trattasi, ai sensi e per gli effetti del citato art. 163 comma 2 del D. Lgs 267/2000, di spesa obbligatoria e non frazionabile;
- di dare atto che con propria determinazione il Dirigente del I Settore Operativo liquiderà al legale incaricato un acconto di €. 2.000,00 lordi comprensivi di Iva e Cpa;
- di dichiarare il presente atto, in considerazione dei tempi ristretti e per consentire al legale incaricato di esaminare approfonditamente la controversia e proporre la costituzione in opposizione nonché la domanda riconvenzionale, urgente ed immediatamente esecutivo.

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91  
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato <sup>10</sup>  
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 06/12/2016

IL RESPONSABILE

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li 09.02.2017

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro 6.628,43 trova la  
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i, così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO
13160		PROST	6.628,43		1810,29

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li 09.02.2017

### LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto  
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;  
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;  
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli  
interessi di questo Ente;  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;  
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;  
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

### DELIBERA

approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni  
fatto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto  
e per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva  
la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dott.ssa ~~Profa~~ ~~Adachi~~ ~~AMANGIONE~~

L'ASSESSORE ANZIANO  
Sig. Vincenzo Ceraulo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. ssa Loredana PATTI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal 10 FEB. 2017 al 25 FEB. 2017

Randazzo, li .....

IL MESSO COMUNALE

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme prestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, 10 FEB. 2017 al 25 FEB. 2017 e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li .....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Loredana PATTI

#### CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 09 FEB. 2017.

- Ai sensi dell'art. 12 comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li 09 FEB. 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. ssa Loredana PATTI